

# FONDAZIONE CONSERVATORI E SCANDURRA RIUNITI

R.D. n. 327 del  
11.08.1903  
D.P. n. 330 del 30.10.1998

Via S. Cuore di Gesù isol. 251  
98100 MESSINA

Tel.: 090661616  
Fax: 090661616  
e-mail : fondazione.scandurra@virgilio.it  
Pec:  
fondazione.scandurra.riuniti@pcert.postecert.it

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO REGIONALE N. 01 DEL  
14/01/2025

**OGGETTO:** Conferimento incarico legale per resistere in giudizio nel ricorso davanti al TAR di Catania promosso dalla SICILCASE IMMOBILIARE srls contro questa FONDAZIONE per l'annullamento della determina di questo Commissario prot. 198 dell'08/10/2024.

L'anno 2025 il giorno quattordici del mese di Gennaio in Messina, nella sede legale dell'Opera Pia "Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti", assistito dal segretario dott. Massimiliano Mondello, il Commissario Straordinario arch. Gustavo Lampi, nominato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, giusto D.A. n.55/GAB del 27/06/2024.

**Premesso che** questa Fondazione è proprietaria di un terreno, limitrofo alla sede di via Sacro Cuore di Gesù a Messina, individuato a al Catasto al Foglio 223, Particella 573 di mq. 630;

**Che** con delibera n. 17 del 29/12/22 il Commissario Straordinario ha approvato l'avviso pubblico per la procedura di gara con il sistema della permuta riguardante detto terreno;

**Che** con avviso del 18/1/23 è stata pubblicata l'indizione della gara fissando la base d'asta a partire dal 20% in aumento con offerte da presentare entro il 31/1/23 ore 15,30;

**Che** con verbale di gara del 31/1/23 la gara è stata aggiudicata all'unico partecipante Sicilcase Immobiliare s.r.l.s. con l'offerta del 23%;

**Che** con scrittura privata del 3/2/23 le parti hanno sottoscritto una promessa di permuta ed appalto;

**Che** con nota prot. n. 19074 del 13/5/2024 il Dirigente Regionale dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali – Servizio 9 II.PP.AA. - ha evidenziato come **"..risulti evidente la carenza di legittimità degli atti di procedura di gara fin qui disposti"**;

**Che** con relazione tecnica dell'Ing. Di Dio del 21/3/24 è stato riscontrato *che la consistenza immobiliare spettante alla Fondazione – pari al 23% della futura proprietà di quanto sarà edificato, quindi dell'edificio in progetto - risulta essere ben superiore, in termini di consistenza, ed anche diversa, in termini di destinazione d'uso, a quella individuata nel preliminare di permuta nei due piani interrati identificati successivamente in progetto come "- 5" e "- 4". Pertanto, la permuta alla Fondazione così come individuata nel contratto preliminare del 04/02/2023 nei due piani interrati*

*identificati successivamente in progetto come “- 5” e “- 4” non risulta essere congrua, essendo inferiore alla percentuale di aggiudicazione del 23%;*

**Che** con parere legale del 4/6/24 l'Avv. Antonio Catalioto ha ritenuto sussistente la nullità degli atti mancando la preventiva autorizzazione dell'Assessorato Regionale (ciò in palese violazione degli artt. 36 della L.r. 22 del 9/5/1986) nonché il preventivo parere di stima e congruità dell'Ufficio tecnico erariale;

**Che** conseguentemente è stato avviato il procedimento per la dichiarazione di nullità degli atti giusto avviso comunicato alla controparte con PEC di questo commissario del 23 luglio u.s. (protocollo n°161);

**Che** con determina commissariale protocollo n°192 del 08/10/2024 comunicata a mezzo PEC alla SICILCASE IMMOBILIARE srls, è stata dichiarata la nullità di tutti gli atti del procedimento;

**Considerato** che il 3 dicembre 2024, l'avv. Francesco Aloisi ha notificato a questa Fondazione il ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo di Catania per chiedere l'annullamento della summenzionata determina commissariale e che lo stesso è stato assunto al protocollo di questo Ente al n°220 del 03/12/2024;

**Ritenuto** che sia necessario costituirsi in giudizio nei termini previsti dalla legge;

**Ritenuto** necessario conferire apposito incarico a legale di fiducia dell'Ente;

**Ritenuto** che il suddetto incarico legale possa essere conferito all'avv. Antonio Catalioto, con studio in Messina, via Centonze n°137, che ha già seguito la vicenda esaminando gli atti del procedimento, giusta delibera d'incarico di questo Commissario n°13 del 13/03/2024 e che rappresenta la Fondazione contro l'atto di citazione davanti al Tribunale Civile di Messina giusta delibera n°31 del 29/10/2024;

**Vista** la richiesta del 13/01/2025 con cui il segretario p.t. della Fondazione ha richiesto la disponibilità all'incarico;

**Vista** la successiva risposta del legale del 14/01/2025, assunta al protocollo dell'Ente al n°\_\_ del 14/01/2025, con cui il professionista si dice disponibile all'incarico, a fronte di una spesa preventivata di € 5.294,69;

**Rilevato** che la giurisprudenza, ormai consolidata, ha ritenuto indispensabile la sottoscrizione di un atto di pattuizione ai fini della validità dell'incarico conferito ad un legale da una pubblica amministrazione;

**Rilevato** inoltre che il comma 2 bis dell'art. 2 del D. L. 04.07.2006 n°223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.08.2006 n°248, nel sostituire il terzo comma dell'art. 223 del codice civile, ha previsto la nullità dei patti conclusi tra gli avvocati con i loro clienti che

stabiliscono i compensi professionali, se non redatti in forma scritta;

**Visto** l'art. 9 del D.L. 01/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 24.03.2012 n°27, recante disposizioni sulle professioni forensi e sulle tariffe professionali;

**Visto** il D.L.vo n°50/2016;

**Visto** il D.L.vo n°207/2001;

**Visto** l'art. 11 del DPR 19.08.1954 n°968;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

**Conferire** all'avv. Antonio Catalioto, con studio a Messina, via Centonze n°137, l'incarico di costituirsi in giudizio contro il ricorso davanti al TAR di Catania della società Sicilcase Immobiliare srls, rappresentata dall'avv. Francesco Aloisi.

### **Art.2**

**Conferire e sottoscrivere** allo stesso legale apposita procura speciale per il conferimento di tutti i poteri inerenti e conseguenti il mandato, ivi compreso quello di conciliare e transigere, nonché quello di farsi sostituire da altri avvocati cui vengono concesse le medesime facoltà.

### **Art.3**

**Eleggere** domicilio per il presente giudizio, presso lo studio legale del predetto professionista, sito in Messina, via Centonze n°137.

### **Art.4**

**Impegnare** la spesa di € 5.294,69 - comprensiva di CPA - al Cap 5 Art 24 del bilancio di previsione 2025, in corso di formazione.

### **Art.5**

**Disporre** la notifica del presente atto al professionista incaricato, per l'accettazione.

### **Art.6**

**Disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente in adempimento di quanto previsto dall'art. 18 della L.r. n° 22 del 16.12.2008.

Dare atto che la presente delibera tratta materia non soggetta a controllo ai sensi dell'art.68 della L.R. n.10/1999.

Letto, confermato, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Massimiliano Mondello)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Arch. Gustavo Lampi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. r. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere:

**"FAVOREVOLE"** in ordine alla regolarità tecnico-contabile della superiore delibera e attesta la relativa copertura finanziaria.

Messina, 14/01/2025.

***Il Segretario e Responsabile delle posizioni organizzative***  
Area amministrativa ed economico-finanziaria.  
(Dott. Massimiliano Mondello)